

TECCHIO. Domando la facoltà di rispondere un breve cenno al deputato Michelini.

Siccome questo articolo 19 indirettamente darebbe forza di legge a due decreti che di legge non hanno nè l'origine, nè la forma, così è ragionevole lo stabilire che i detti decreti non valgano se non che in via transitoria, e solo fino a tanto che sarà pubblicata la legge la quale dee definitivamente regolare lo stato degli uffiziali. Questo è il mio pensiero, e credo che sia anche quello del relatore e del commissario regio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti. . . .

DURANDO. Domando la parola per fare una piccola variazione.

Mi pare che non sia molto esatto il dire *queste norme avranno effetto*; io perciò proporrei di dire: *queste norme saranno osservate*.

TECCHIO. Non mi oppongo; l'una di tali espressioni vale precisamente quanto l'altra.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'aggiunta così concepita: « Queste norme saranno osservate sino a che sia pubblicata la legge sullo stato degli uffiziali. »

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'intero articolo.

(È approvato.)

« Art. 21. Il servizio provinciale scorso effettivamente sotto le armi è ragguagliato al servizio d'ordinanza: quello scorso in congedo illimitato è contato per intero nel computo degli anni necessari per aver diritto a giubilazione, ma non è valutato che per un terzo nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione. »

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 22. Qualunque servizio effettivo si computa per intero sino al compimento degli anni richiesti pel conseguimento del *minimum* della pensione; ma pel tempo eccedente, il servizio nello stato maggiore delle piazze non classificate fra le piazze forti, fortezze e forti, nel battaglione veterani e nei veterani dell'artiglieria e del genio, è computato solo per metà. »

« Il servizio prestato come uffiziale in soprannumero nel battaglione veterani, o prestato comunque nei battaglioni invalidi di terraferma o di Sardegna, non è computato. »

« Il servizio però degli uffiziali e bass'uffiziali addetti all'Accademia od al collegio militare, tuttochè appartenenti comunque agli anzidetti corpi, è computato per intero. »

« Quanto ai commissari di leva, essi hanno ragione, quando cessino da tali funzioni, a che il servizio prestato in detta qualità, ove non sia loro applicato il primo alinea del presente articolo, sia per metà computato in aumento alla pensione che loro spetta. »

TECCHIO. Domando la parola per fare una variazione al terzo alinea.

DI PETTINENGO, commissario regio. Se mi si permette, proporrei un emendamento al terzo alinea, concepito in questi termini:

« Il servizio però degli uffiziali e sott'uffiziali addetti allo stato maggiore del corpo veterani ed invalidi, di quelli addetti al Ministero di guerra ed uffizi dal medesimo dipendenti, od all'Accademia militare o al collegio dei figli dei militari, tuttochè appartenenti comunque agli anzidetti corpi, è computato per intero. »

PRESIDENTE. Il deputato Quaglia ha mandato un emendamento che comprende tutto l'articolo, ed è così concepito:

« Art. 22. Il servizio prestato negl'impieghi che saranno

dichiarati sedentari dalla legge, non sarà contato oltre il tempo necessario per conseguire il *minimum* della pensione che per metà, eccetto nei casi di guerra, come al paragrafo 24. »

Domando se questo emendamento del deputato Quaglia è appoggiato.

(È appoggiato.)

QUAGLIA. Domando la parola per isvolgere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Il proponente ha la parola.

QUAGLIA. È egli giusto che vi siano degl'impieghi sedentari? Che a questi il tempo di servizio o non conti, o conti a metà? Io credo che si debbano ammettere; ma io credo che appartiene ad una legge da farsi, quella cioè sullo stato del militare, a determinare quali abbiano da essere dichiarati tali. Io dico che è ora impossibile di ciò fare, poichè l'organizzazione della forza armata è tuttora da determinarsi, nè si può sin d'ora stabilire e decidere la grave questione se vi saranno o no ufficiali di piazza, o commissari di leva, nè essendovi, quali e quanto importanti ne saranno le incombenze.

Io credo una necessità sociale lo stabilire che vi saranno impiegati che concorrano meno che alcuni altri per l'avanzamento; come vi sono degli impieghi in cui il servizio è più lieve, che lascia un maggiore spazio di tempo a disposizione dell'individuo, e dirò anzi più comodo. Questi possono dirsi e qualificarsi come sedentari. È forse giusto che a questi 12 mesi nonentino che per 6.

Sotto questo aspetto, o signori, gl'impieghi sedentari non sarebbero sempre nelle piazze, nei veterani, fra i commissari di leva: essi, tanto nel civile che nel militare, avrebbero una cerchia più svariata ed estesa; nè tutti gli uffizi di piazza o di leva saranno sedentari o inattivi.

Egli è ben vero che un regio editto 24 agosto 1849 intese a riparare per l'avvenire alle più evidenti ingiustizie: ma questo editto io credo che dovrebbe esser trasformato in legge col subire non poche modificazioni, ed io credo che il Ministero col proporre qual è l'articolo 22, dichiara implicitamente rivotato quel decreto.

Qual è l'articolo 22 è inaccettabile riguardo ai commissari di leva, i quali o per il più di essi il lavoro è quotidiano per tutto l'anno, non dissimile da quello che si fa nell'ispezione generale delle leve, nelle divisioni militari, nelle scuole, o in Corte, ove o si conta per intero il tempo, o si favorisce col scemare la quota richiesta.

L'anomalia dell'esistenza d'impieghi sedentari di fatto e attivi di diritto, ed altri di fatto attivi e sedentari di diritto, deve essere presa in considerazione, ma non è qui il luogo di ciò fare.

Le piazze erano non di rado riservate a coloro che erano d'intoppo al progredire dei benevisi; era il ricovero di persone che non avendo demerito, nè difetto di salute, avevano quella di star avanti nell'ordine gerarchico e nella scala militare, all'impaziente protetto, od anche talora al più capace, al più degno. Erano insomma talora il mezzo di coprirla del velo della giustizia una violazione all'ordine progressivo, che si diceva vigente, dell'anzianità, talora in fine quello di soddisfare una domanda individuale od una pensata rassegnazione.

Quest'articolo del progetto d'altronde, che riduce a metà il valore del tempo reale passato in un servizio, fa che per il più è una derisione la disposizione già esuberante che porta circa 50 anni di servizio il diritto al *maximum* della pensione. Se un militare contasse 20 anni di piazza, non lo conseguirebbe che nell'età circa di 80 anni.